



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Sintesi del

Rapporto sulla detenzione di una singola persona privata della libertà personale

(Voghera 16 ottobre 2016 – Torino 26 ottobre 2016)

In ottemperanza al proprio mandato di cui all'art. 7 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella Legge 21 febbraio 2014 n. 10, modificato dall'art.1 c.317 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e in ottemperanza altresì delle previsioni di cui agli articoli 17-23 del Protocollo Opzionale ONU alla Convenzione contro la tortura (OPCAT), ratificato dall'Italia il 3 aprile 2013, la delegazione del Garante Nazionale ha effettuato sia presso la **Casa circondariale di Voghera** che presso la **Casa circondariale di Torino, "Lorusso e Cutugno"**, visite specifiche finalizzate alla verifica delle condizioni di detenzione e salute del detenuto []¹ a seguito della segnalazione pervenuta all'Ufficio del Garante Nazionale.

Le visite presso gli Istituti sono state destinate specificamente alla verifica delle condizioni di vita detentiva della persona detenuta, in ordine alle quali era stato rappresentato, con specifica segnalazione all'Ufficio del Garante, il fatto che lo stesso, sofferente di una **"grave patologia psichica"**, conducesse la **"detenzione in isolamento"** protratta ininterrottamente da anni e vivesse attualmente in uno stato di degrado fisico e materiale.

All'arrivo della delegazione, presso l'Istituto di Voghera, il detenuto non era presente, in quando trasferito il giorno precedente presso la Casa circondariale di Torino "Lorusso e Cutugno". Durante la visita, con grande stupore, la delegazione ha appreso dal medico di turno che ogni traccia informatica relativa al fascicolo sanitario del signor [] era stata cancellata nel pomeriggio precedente.

Per questo la delegazione ha deciso di richiedere alla direttrice e al responsabile sanitario dell'Istituto di Voghera, in forma scritta, di inviare con sollecitudine la documentazione necessaria per l'analisi delle complessive condizioni di detenzione del signor [] negli ultimi anni.

¹ Come è prassi, non vengono pubblicati i nomi delle persone private della libertà a cui il Rapporto fa riferimento. Inoltre, in questo caso, trattandosi di un Rapporto relativo alla verifica delle condizioni di un singolo detenuto, viene pubblicata una sintesi del Rapporto inviato all'Amministrazione penitenziaria, avendo alcuni elementi – soprattutto di carattere medico – inclusi nel Rapporto completo, carattere di confidenzialità.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

La delegazione nel riscontrare una cooperazione carente da parte della Polizia penitenziaria presente e scarsissima da parte del medico di turno, ha dovuto prendere atto della mancanza di informazioni in merito all' istituzione del Garante nazionale da parte del personale operante nella Casa circondariale di Voghera.

In ragione della grave situazione riscontrata il Garante Nazionale **raccomanda alla Direzione della Casa circondariale:**

- 1. di mettere a effettiva conoscenza di tutto il personale dell'Istituto la circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 18.05.2016 n.3671/6121 che ha per oggetto l'informazione sull'istituzione e sui poteri del Garante Nazionale e che prescrive il necessario rapporto di collaborazione dell'Amministrazione nei confronti dell'Istituzione di garanzia.**

Il Collegio ha avuto conferma del fatto che il detenuto [] durante i periodi detentivi effettuati nei diversi istituti penitenziari è stato ristretto in isolamento ininterrottamente dal 6 aprile 2011. **Indipendentemente da ogni valutazione circa le motivazioni delle singole decisioni, il Garante Nazionale deve sottolineare che il prolungato isolamento di una persona può facilmente rientrare in quella definizione di trattamento contrario al senso di umanità vietato sia dall'articolo 27 c.3 della Costituzione italiana, sia dall'articolo 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU).**

Il Garante Nazionale, al fine di una complessiva valutazione della gestione del caso nel periodo di permanenza del signor [] presso la Casa circondariale di Voghera, onde evitare il ripetersi di situazioni simili, chiede:

- 2. di avere documentazione circa le informazioni sul caso fornite dalla Direzione dell'Istituto alla magistratura di sorveglianza;**
- 3. di ricevere informazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria centrale sul perché non si sia provveduto nel corso degli anni a una allocazione del signor [] in ambienti più idonei al suo stato clinico: in particolare, se ciò sia stato determinato da mancanza di esauriente informazione da parte delle Autorità responsabili dell'Istituto o da valutazioni di altro tipo da parte della Direzione generale dei detenuti e del trattamento.**

Successivamente, la delegazione del Garante, durante la visita effettuata presso la **Casa circondariale di Torino "Lorusso e Cutugno"**, ha incontrato la persona detenuta [] all'interno della sua stanza detentiva, nel reparto di Osservazione psichiatrica "Il Sestante". Il colloquio e



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

l'incontro con il dirigente sanitario e psichiatrico hanno reso conferma dei dati clinici emergenti dalle relazioni fornite.

Le condizioni igieniche della stanza, invece, sono apparse scadenti e scarse di corredo. Il letto è allestito esclusivamente con una coperta, senza lenzuolo, perché, come riferito dagli agenti del reparto, trattandosi di persona ad alto livello di sorveglianza viene applicata la cosiddetta "rimozione", cioè la privazione di tutto quello che può essere usato per farsi del male. **Il Garante nazionale, conseguentemente raccomanda:**

- 4. che nel caso qui considerato e in tutti gli altri casi simili nel territorio nazionale, l'Amministrazione penitenziaria provveda a fornire gli Istituti di lenzuola, reperibili in commercio, di materiale idoneo a evitare un uso autolesivo e che nessuna persona detenuta venga tenuta, soprattutto per periodi prolungati, sistemata nella propria camera con il solo materasso e coperta;**
- 5. chiede inoltre di ricevere copia delle disposizioni che governano la cosiddetta "rimozione", unitamente a copia dei pareri medici acquisiti all'atto della loro definizione.**

Il dirigente sanitario e psichiatra ha integrato la documentazione sanitaria già inviata al Garante illustrando il quadro complessivo della patologia manifestata dal detenuto. Ha peraltro precisato che, secondo quanto a lui risulta, il trasferimento all'Istituto torinese non è stato disposto ai sensi dell'art.112 Reg. Es. (d.p.r. 230/2000), come invece emerge dal provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ma per osservazione "fino a miglioramento del quadro clinico". Queste affermazioni confermano le perplessità del Garante circa l'incongruità di un provvedimento di assegnazione a una sezione di osservazione psichiatrica senza un limite temporale fissato. **Il Garante nazionale chiede pertanto che:**

- 6. l'Amministrazione penitenziaria chiarisca la connotazione legale del provvedimento adottato e chiarisca altresì l'ipotesi di percorso trattamentale all'interno del quale tale provvedimento è stato assunto.**

Il Garante, considerando che l'eventuale rientro in un Istituto come quello di provenienza, dove al detenuto sarebbero presumibilmente riproposte le stesse condizioni di isolamento e di degrado con le quali è stata condotta la precedente vita detentiva, costituirebbe un'evidente violazione del diritto del detenuto a ricevere l'assistenza e la cura sanitaria di cui ha bisogno e, con ragionevole certezza, aggraverebbe ancora le già compromesse condizioni di salute mentale, oltre a ledere senz'altro i parametri essenziali della dignità della vita detentiva, **raccomanda al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:**



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

- 7. previa acquisizione della valutazione conclusiva della Direzione sanitaria della Casa circondariale di Torino e fatta salva l'eventuale dichiarazione di incompatibilità con la detenzione in carcere, di assegnare il signor [] in una struttura dotata di adeguata articolazione per la salute mentale che ne consenta il trattamento e il recupero.**

Roma, 29 novembre 2016

Il Presidente
Mauro Palma